

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X

N. 4

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone Giovanni, *presidente*
e dei deputati: Bonino, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Corona Achille, Dominedò, Laconi, Roberti,
Tesauro, Tozzi Condivi e Caprara *relatore*.

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 dicembre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nuova norma che la Giunta del Regolamento si onora di sottoporre all'attenzione della Camera corrisponde alla esecuzione dei tassativi precetti contenuti nell'articolo 135 della Costituzione e nell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 in materia di nomina dei giudici costituzionali aggregati per i giudizi di accusa.

Per la nomina dei giudici ordinari, come è noto, le norme vigenti sono contenute nell'articolo 3 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 delle quali appare inutile la ricezione in sede regolamentare posto che la loro efficacia è incontestabile.

Per la nomina dei giudici aggregati, invece, la norma prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 non è suscettibile di applicazione diretta; così come non lo era, del resto, quella contenuta nell'articolo 135 della Costituzione che si limitava a stabilire in 16 il numero dei giudici aggregati da eleggere in seduta comune delle due Camere all'inizio di ogni legislatura, fra cittadini forniti dei requisiti di eleggibilità a senatore.

È ben evidente, infatti, che l'articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1953, pure avendo modificato l'articolo 135 nel sen-

so di sostituire l'elenco al numero fisso di 16 e il termine dodecennale a quello della legislatura, e nonostante abbia introdotto il requisito della maggioranza dei tre quinti per l'elezione dei componenti l'elenco, non ha stabilito quale debba esserne il numero massimo.

Tale omissione, giova però notare, non fu involontaria o casuale, sebbene intenzionalmente voluta, essendo risultata, nel corso della discussione della legge predetta, la triplice necessità di:

a) consentire le eventuali sostituzioni per decessi ed impedimenti temporanei;

b) permettere, attraverso l'allargamento delle candidature, di superare la difficoltà di rappresentanza proporzionale insita nella limitatezza del numero dei seggi disponibili;

c) attenuare l'inconveniente delle incompatibilità permanenti che avrebbero reso oltremodo difficile la formazione di un collegio rigido, laddove col sistema dell'elenco è ovvio che l'incompatibilità sorge soltanto nel momento in cui si dà luogo al sorteggio.

Occorre ora, in sede regolamentare, stabilire quale debba essere il numero dei componenti l'elenco. La Giunta, esaminato il problema in tutti i suoi aspetti e dopo aver preso gli opportuni accordi col Senato, ha ritenuto

di poter proporre alla Camera il numero massimo di 45 nel quale ha individuato l'*optimum* per fare fronte sia alla esigenza di disporre nel corso di dodici anni di un corpo sufficientemente ampio da consentire in ogni caso il sorteggio, sia alle necessità di non dilatarne troppo la consistenza, pel correlativo timore che un numero eccessivamente grande possa dare luogo a quelle deformazioni di proporzionalità che il calcolo delle probabilità rivela tanto maggiori quanto più si aumenti la cifra base su cui si effettua il sorteggio.

La Giunta ha poi ritenuto di dover escludere la compilazione — come in un primo momento si era adombrato — di un elenco suppletivo di 20 persone utile a consentire di mantenere inalterato il numero dei 45 componenti l'elenco fra i quali va effettuato il

sorteggio e ciò per la semplice considerazione che l'articolo 12 della predetta legge costituzionale n. 1 del 1953 fa obbligo di compilare un solo elenco e non già due.

La Giunta per altro ha ritenuto di proporre che ove l'elenco si riduca a meno di 36 persone il Parlamento debba provvedere ad elezioni suppletive.

Il calcolo attuariale, infatti, rivela che le probabilità di rispettare la proporzione originaria dell'elenco sono costanti finché il sorteggio sia effettuato in un numero compreso fra 36 e 45, mentre subiscono gravi alterazioni al di sotto e al di sopra di tali cifre.

A tali scopi risponde la norma di cui all'articolo 9-*bis* che la Giunta del Regolamento raccomanda alla vostra approvazione.

CAPRARA, *Relatore*.

TESTO PROPOSTO

ART. 9-*bis*.

L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone, aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte Costituzionale.